

REG.DEL. N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: PRIVACY – PROROGA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO)

Il giorno 24 marzo 2021 ad ore 14.30 in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza della

	PRESIDENTE	MARIA LAURA	FRIGOTTO
Presenti:	COMPONENTI	NAHID SIMONA LIVIO MASSIMO EDOARDO STEFANO FRANCESCA CLAUDIA SOFIA	ALIYARI DE FALCO DEGASPERI GARBARÌ MENEHINI OSELE SARTORI SCANDOLA
	REVISORI DEI CONTI	DIEGO	TAMBURINI
Segretario verbalizzante:	IL DIRETTORE	PAOLO	FONTANA

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), altrimenti noto come “Data Protection Officer” (DPO).

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a).

Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD).

Nel merito l'art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti". Il considerando 97 aggiunge che i RPD "dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente". Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Valutato il complesso dei compiti assegnati al RPD (in particolare sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, cooperazione con l'autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti);

considerata l'assenza di personale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD per assolvere ai compiti sopra descritti;

considerato che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD,

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 di data 26/3/2020 è stata designata l'avv. Elisa Lagni, P.I. 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere 3 - 37069 Villafranca di Verona, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria per una annualità, con possibilità di proroga di ulteriori massimo due annualità, verso un corrispettivo annuo di € 3.400,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

accertato che l'incarico è in scadenza il 9/4/2021;

considerata la proficuità della collaborazione e la soddisfazione per il servizio reso ad oggi nonché la disponibilità della professionista alla proroga, manifestata per le vie brevi;

accettato che non è pervenuta all'Ente alcuna comunicazione di disdetta da parte della controparte (facoltà prevista all'art. 8 del contratto);

valutato che è opportuno per l'Amministrazione garantire continuità a tale ruolo in considerazione del fatto che, per il corretto svolgimento dell'incarico, è necessario acquisire la conoscenza approfondita della struttura dell'Ente e dei servizi dallo stesso erogati per consentire una corretta valutazione del livello di protezione da adottare per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

con il presente provvedimento si propone di prorogare di due annualità il servizio in oggetto con scadenza pertanto fissata al 9/4/2023, salvo ipotesi di revoca anticipata per le ragioni riportate all'art 5 del contratto di nomina;

Poiché la nomina del RPD rientra tra le competenze del titolare del Trattamento dei dati, è il Consiglio di Amministrazione dell'Ente che deve provvedere a tale individuazione.

Si demanda al direttore dell'Ente il perfezionamento della proroga dell'affidamento in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di prorogare, per le ragioni espresse in premessa, all’avv. Elisa Lagni, P.I. 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere 3 - 37069 Villafranca di Verona, la designazione a Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria per due annualità, verso un corrispettivo annuo di € 3.400,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi;

2. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) siano resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
3. di demandare al Direttore il perfezionamento della proroga contrattuale di cui al punto 1.

PF

Adunanza chiusa ad ore 15.25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Laura Frigotto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**
DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X

VISTO

LA RAGIONERIA
